

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA N. 87/04/IT

28 Ottobre 2004

Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa C-53/03

*Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) e a./Glaxosmithkline AEVE*

**A PARERE DELL'AVVOCATO GENERALE, IL FATTO CHE UN'IMPRESA FARMACEUTICA IN POSIZIONE DOMINANTE RIFIUTI DI DAR SEGUITO A TUTTI GLI ORDINATIVI DEI SUOI CLIENTI AL FINE DI CONTENERE UN COMMERCIO PARALLELO NON CONFIGURA AUTOMATICAMENTE UN ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE**

*Tale comportamento non sarebbe abusivo in quanto le differenze fra i prezzi dei farmaci negli Stati membri siano il risultato di un intervento statale e in considerazione delle peculiarità del mercato farmaceutico europeo*

L'impresa farmaceutica Glaxosmithkline (GSK) fornisce i suoi prodotti alle ricorrenti, grossisti di medicinali, per mezzo della sua controllata greca. Fino a novembre 2000 la GSK ha soddisfatto integralmente gli ordinativi che riceveva dai grossisti. Questi ultimi ne esportavano poi una parte rilevante in altri Stati membri, in cui i prezzi erano molto più elevati. Dal novembre 2000, però, la GSK ha smesso di rifornire i grossisti e ha dichiarato che avrebbe onorato solo e direttamente quelle di ospedali e farmacie, asserendo che la riesportazione dei farmaci da parte dei grossisti stava creando una situazione di penuria sul mercato greco. In seguito la GSK è tornata a rifornire i grossisti, ma in quantità modeste.

I grossisti hanno allora denunciato il rifiuto alla Commissione ellenica per la concorrenza. In esecuzione di provvedimenti provvisori adottati da detta Commissione, la controllata greca della GSK ha ripreso a soddisfare gli ordinativi dei grossisti, nei limiti del proprio approvvigionamento da parte della GSK. Tale approvvigionamento superava la domanda del mercato nazionale greco, ma non invece i sempre più consistenti ordinativi dei grossisti.

La Commissione ellenica per la concorrenza ha rilevato che tutti gli Stati membri fissano i prezzi dei farmaci e in Grecia sono sempre fissati ai livelli più bassi. Sul presupposto che la GSK detenga una posizione dominante in ordine ad almeno uno dei farmaci in discussione, il Lamictal (un antiepilettico), la Commissione per la concorrenza ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di chiarire se e, in quali circostanze, un'impresa

farmaceutica in posizione dominante possa rifiutarsi di dar seguito a tutti gli ordinativi che riceve dai grossisti, e ciò al fine di contenere un commercio parallelo.

L'avvocato generale Jacobs ricorda nelle sue conclusioni che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, un'impresa in posizione dominante può essere obbligata a fornire prodotti o servizi solo ove ricorrano circostanze eccezionali. Così, ad esempio, sarebbe qualora l'interruzione della fornitura compromettesse gravemente la concorrenza sul mercato a valle o su quello delle forniture. Un'impresa in posizione dominante non è però tenuta a soddisfare ordinativi anormali ed è autorizzata ad intraprendere le misure necessarie a tutelare congruamente i propri interessi commerciali. L'avvocato generale fa altresì presente che per stabilire se un comportamento sia abusivo deve essere valutato il contesto economico e normativo proprio del caso.

L'avvocato generale Jacobs ritiene, perciò, che un'impresa farmaceutica che **limita la fornitura di un prodotto non abusa automaticamente della sua posizione dominante** solo perché intende in tal modo contenere un commercio parallelo.

Nel valutare se un tale comportamento integri un abuso nel settore dell'industria farmaceutica, l'avvocato generale è dell'opinione che si debba tener conto di una serie di fattori.

In primo luogo, l'avvocato generale Jacobs ritiene che sarebbero le differenze di prezzi provocate dagli interventi degli Stati sul mercato dei farmaci a creare le condizioni per il mercato parallelo. Insieme all'elevato grado di regolamentazione cui il mercato farmaceutico è soggetto sia a livello comunitario che a livello nazionale, esse denoterebbero l'assenza in tale mercato di una normale situazione di concorrenza. Esigere che un'impresa farmaceutica in posizione dominante soddisfi tutti gli ordinativi di esportazione che riceve significherebbe, in molti casi, onerarla oltremisura, dati i suoi obblighi morali e giuridici di assicurare le forniture in tutti gli Stati membri.

In secondo luogo, considerate le specifiche caratteristiche del settore, l'avvocato generale afferma che il fatto di obbligare a rifornire non favorirebbe necessariamente la libera circolazione o la concorrenza e potrebbe anzi disincentivare le case farmaceutiche dall'innovazione.

In terzo luogo, il commercio parallelo non sempre arreca un beneficio ai consumatori o agli Stati membri quali primi acquirenti dei prodotti farmaceutici. Secondo l'avvocato generale Jacobs, a trarre vantaggio sono, in certe circostanze, solo gli intermediari della catena di distribuzione, al punto che alcuni Stati membri hanno introdotto sistemi di recupero ("claw-back schemes") di parte di tali profitti conseguiti dalle farmacie.

L'avvocato generale sottolinea, infine, che le sue conclusioni valgono precipuamente per l'industria farmaceutica nella sua condizione attuale e per la problematica oggetto del presente procedimento. In quest'ottica, egli sottolinea che potrebbe sempre considerarsi abusivo il comportamento di un'impresa farmaceutica in posizione dominante che abbia ripartito il mercato comune in maniera più esplicita e diretta o attraverso la limitazione di forniture abbia sortito sulla concorrenza conseguenze negative diverse da quelle costituite dal contenimento del commercio parallelo.

**Importante: L'opinione dell'avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa di cui è stato investito.**

**La Corte di giustizia comincia adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.*

*Lingue disponibili: francese, greco, inglese, italiano, spagnolo, tedesco*

*Il testo integrale delle conclusioni si trova alla nostra pagina Internet [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int). Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*